FOGLIO INFORMATIVO

BANCA PRIVATA LEASING - BANCA PIU

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

(Banca incaricata dell'offerta)

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)
Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119
e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it
Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

ONERI AGGIUNTIVI E COSTI DERIVANTI DALL'OFFERTA

La commercializzazione del prodotto da parte della Banca non comporta l'addebito di alcun onere e/o costo aggiuntivo.

Foglio informativo
Operazioni di locazione finanziaria di beni mobili non registrati

Informazioni sulla Banca

Banca Più S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia.
Telefono: 0522 355711.
Sito internet: www.bancapiu.com.
E-mail: info@bancapiu.com.
PEC: bancapiu@legalmail.it.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5734.
Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Più", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Codice Fiscale 01307450351.
Rappresentante del Gruppo IVA "Banca Più" - Partita IVA 02944280359 (IT01307450351).
Codice A.B.I. 3417.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Soggetto: _____
Società: _____
Qualifica: _____
N° iscrizione Albo/Elenco: _____
Indirizzo:_____
Numero di telefono: _____
E-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente:_____
Data e Firma del Cliente:_____

Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Caratteristiche del prodotto

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.". Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali copertura assicurativa All Risks beni strumentali, in forza di apposite convenzioni stipulate da Banca Più con primarie compagnie.

L'utilizzatore può aderire alla polizza proposta in convenzione da Banca Più alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale a cui si rimanda e in particolare all'estratto di polizza ed alle informazioni all'uopo fornite in caso di adesione nel rispetto della normativa di settore.
In caso contrario si fa carico all'utilizzatore, che assume preciso impegno in tal senso, di assicurare e mantenere assicurato a decorrere dalla data dell'acquisto e per tutta la durata del contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna, a sue spese e presso una compagnia di gradimento del concedente, il bene per i danni previsti dal contratto di leasing, nonché per i rischi di responsabilità civile per danni procurati a terzi derivanti dalla proprietà del bene e relative pertinenze, ivi inclusi l'utilizzatore, i suoi dipendenti e gli Enti Previdenziali, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dal bene e suoi impianti di cui il concedente debba rispondere quale proprietario.
Dette polizze dovranno essere vincolate a favore del concedente, al quale spetteranno gli indennizzi liquidati dalla compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento. Il concedente riconoscerà tali indennizzi, in tutto o in parte, all'utilizzatore qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte e ad avviso del concedente, abbiano integralmente ripristinato il bene nelle condizioni preesistenti al sinistro.

Principali rischi

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purché esse non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Condizioni economiche

Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione.
Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing dell'operazione", definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".
Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto ("data di inizio").

Condizioni finanziarie	
Importo (pari al costo del bene oggetto del contratto di leasing)	Minimo € 5.000,00

Anticipo	Minimo un canone, massimo 40,00% del valore del bene
Durata	Minima 18 mesi, massima 120 mesi
Riscatto	Minimo 0,50%, massimo 5,00% del valore del bene
Periodicità	Canoni mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali in base alla richiesta del cliente
Tasso	Fisso o variabile

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	Fino a 25.000,00 euro	Oltre 25.000,00 euro
Tasso massimo praticato (nominale annuo)	15,00%	12,50%

Il "tasso leasing" concretamente praticato al Cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

I "tassi effettivi globali medi" (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico e consultabili sul sito web della Banca alla sezione "Trasparenza". Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il "TEGM x 1,25 + 4,00%" e il "TEGM + 8,00%").

Parametri e criteri di indicizzazione

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l'andamento del parametro stesso. L'adeguamento al parametro prescelto può comportare per il Cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione per la determinazione del costo del denaro viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365, come rilevato a cura delle autorità competenti, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu), arrotondato allo 0,10% superiore e lo 0 (zero), salvo diversa richiesta del Cliente approvata da Banca Più. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" il venerdì di ogni settimana (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu) e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.

Il concedente conteggerà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:

$$Var = \frac{CR \times (Tp - Tr) \times g}{36500}$$

Dove:

- Var è la misura della variazione del canone n-esimo rispetto al canone previsto contrattualmente;
- CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone "n–1" (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma);
- Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto;
- Tr è il tasso di riferimento concordato fra l'Utilizzatore e il Concedente all'atto della stipula del contratto;
- g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.

Le "date di revisione" vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.
Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni "data di revisione". Il concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.

Oneri per servizi aggiuntivi
Copertura assicurativa All Risks beni strumentali:

- Sono assicurabili macchine, impianti e apparecchiature, beni strumentali in genere, nuovi o usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali; sono inoltre esclusi natanti, aeromobili, autoveicoli e mezzi di trasporto targati, container, macchinario e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai beni assicurati compresi i danni derivanti da eventi sociopolitici, eventi atmosferici, terremoto, furto/rapina;
- Tasso annuo 4,5 (pro mille);
- Tasso annuo 12,5 (pro mille) per macchinari ed attrezzature da cantiere;
- Tasso annuo 25 (pro mille) per le apparecchiature che per loro natura possono essere usate in luoghi diversi (livelli, tacheometri, computer portatili, ecc.);
- Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro del 3,00% (percento) della somma
  assicurata per la cosa danneggiata, con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 1.500,00;
- Per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10,00% (percento) dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 50.000,00;
- Per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio il pagamento dell'indennizzo è effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione del 5,00% (per cento) dell'indennizzo stesso con il minimo di euro 500,00.

Altri oneri dell'operazione
Tasso per il calcolo del canone di prelocazione: viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali.
Tasso di riferimento per attualizzazione: Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.
Tasso d'interesse di mora: viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore al momento dell'inadempienza e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali.

Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA se e nella misura dovuta)

Commissioni	
Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti	3,00% del valore con un minimo di € 1.500,00
Spese istruttoria per contratto non perfezionato	€ 1.000,00
Supplemento contratti agevolati oltre i puri costi sostenuti	€ 1.000,00
Supplemento contratti con importazione	€ 500,00
Supplemento contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo)	€ 300,00
Spese per attivazione/verifica/gestione polizze assicurative	€ 500,00
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio)	€ 10,00
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione)	€ 250,00
Spese per gestione sinistri e furti (per sinistro o furto)	€ 500,00
Spese per insoluto	€ 100,00
Spese per recupero canoni e beni	Al costo +10,00% su importo da recuperare e/o valore bene

Variazioni amministrative (anagrafiche e domiciliazione banca)	€ 100,00
Spese invio comunicazioni periodiche	€ 10,00
Costo garanzia fondo PMI	Al costo
Spese rilascio copia documenti	€ 50,00
Registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti)	€ 200,00
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni trasformazioni societarie, proroghe)	€ 1.000,00
Spese per liquidazione contributo agevolato	€ 100,00
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP	€ 20,00
Spese notarili (oltre i puri costi sostenuti)	€ 300,00
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal Cliente o da norme di legge)	€ 300,00
Spese stesura perizie tecnico estimative (oltre i puri costi sostenuti)	€ 300,00
Spese per pagamento imposte e tasse inevase (oltre all'importo delle imposte e tasse inevase e relative sanzioni)	€ 300,00
Spese per conteggi chiusura anticipata contratto	€ 100,00
Spese chiusura contratto alla scadenza	€ 500,00
Spese chiusura anticipata contratto	€ 500,00
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula	€ 200,00
Spese gestione oneri di bonifica	€ 50,00

Modalità di pagamento dei canoni
Autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal concedente.
L'utilizzatore potrà inoltre avvalersi di compagnie assicurative non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

Origine della provvista
L'articolo 8 del D. L. 24 gennaio 2015, n.3 convertito in legge con modificazioni della Legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito che i Contributi previsti dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25/01/2016 (cosiddetta "Nuova Sabatini") possano essere riconosciuti alle Piccole e Medie Imprese che abbiano ottenuto un finanziamento mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte della Banca, rispetto alla provvista derivante dai finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Plafond di cui alla norma sopra richiamata.

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Estinzione anticipata
Il contratto di locazione finanziaria non prevede la facoltà per il cliente di estinguere anticipatamente il rapporto.
Eventuali richieste del Cliente saranno oggetto di separato accordo, a condizioni da definirsi, e con costi a suo carico nella misura massima prevista dalla precedente tabella "Commissioni massime applicabili per operazione e servizi".

Tempi massimi di chiusura del rapporto
La chiusura del rapporto avverrà entro 60 giorni dall'adempimento da parte dell'utilizzatore di tutti gli obblighi posti a suo carico, compresi quelli di produzione documentale necessaria al trasferimento di proprietà (nel calcolo non si tiene

conto degli adempimenti notarili e dei tempi necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività esterna non dipendente da Banca Più).

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Più S.p.A. - Area Legale Ufficio Reclami - Via P. Castaldi da Feltre, 1/A - 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n. 0522 355751, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancapiu.com. La Banca deve rispondere entro 60 giorni.
Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti SEPA Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposata definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

a. All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca;
b. Alla società "InMedio S.r.l." con sede in Via B. Zacchetti, 31 - 42124 Reggio Emilia, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito www.inmedio.it, oppure chiedere alla Banca;
c. All'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca;
d. Per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni (www.ivass.it Numero Verde 800 486661 - Fax 06 42133353/745 - PEC: ivass@pec.ivass.it). All'interno del sito, nella sezione "Guida ai reclami" è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il Cliente può rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società "InMedio S.r.l.", organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

Legenda

Consumatore	È quel particolare utilizzatore che nel rapporto di leasing – di importo compreso fra 200 euro e 75.000,00 euro complessivo (ad eccezione del leasing immobiliare che non ha limite massimo), comprensivo delle imposte per l'acquisto del bene ed al netto del canone iniziale anticipato - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
Concedente	È l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta la conformità CE di un bene mobile e il suo valore o il valore di un immobile e la sua conformità urbanistica o lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere e la conformità di quest'ultimo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Offerta fuori sede	È la promozione di operazioni di leasing effettuata in un luogo diverso dalla sede o dalle filiali o agenzie del concedente.
Utilizzatore/Cliente	È il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Tasso leasing	Il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione II.
Opzione finale di acquisto	È la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Soggetto convenzionato	È l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
Valuta	È la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.
Tasso d'interesse di mora	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Parametro di indicizzazione	È un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Canone di prelocazione	È il corrispettivo eventualmente dovuto al concedente in relazione agli esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione finanziaria.
Foro competente	È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di procedura civile.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del leasing.
Euribor	Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro nei finanziamenti a tasso variabile. L'Euro Interbank Offered Rate act/360 misura il costo del denaro a breve termine nell'area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono prestiti. L'Euribor 365 è il parametro ricavato sulla base dell'Euribor "Act/360" e moltiplicato per il coefficiente 365/360.
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il T.E.G.M. della corrispondente categoria di leasing, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio

	non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

◆ ◆ ◆